

PARERE 4 GIUGNO 2024

220/2024/I/EFR

PARERE AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA IN RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE "MECCANISMO DI SUPPORTO PER IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI CON COSTI DI GENERAZIONE VICINI ALLA COMPETITIVITÀ DI MERCATO DI CUI AGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 199" - FER X

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1297^a riunione del 4 giugno 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata con la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 22 aprile 2021, n. 53 (di seguito: legge 53/21)
- il decreto-legge 3 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (di seguito: decreto legislativo 281/97);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo al Parlamento il 25 aprile 2021 (di seguito: PNRR);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 23 giugno 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);
- il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato a dicembre 2019 (di seguito: PNIEC);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 404/2016/R/efr, e il relativo Allegato A;
- il parere dell’Autorità 20 novembre 2018, 591/2018/I/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: parere allo schema di decreto interministeriale FER 1);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 341/2019/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la memoria dell’Autorità 27 settembre 2021, 391/2021/I/com (di seguito: memoria 391/2021/I/com);
- la memoria dell’Autorità 28 settembre 2021, 406/2021/I/com (di seguito: memoria 406/2021/I/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel;
- il parere dell’Autorità 2 agosto 2022, 387/2022/I/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: parere allo schema di decreto interministeriale FER 2);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A;
- la lettera del 19 aprile 2024, prot. Autorità 28689 del 19 aprile 2024, trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’Autorità, recante lo schema di decreto ministeriale recante “Meccanismo di supporto per impianti a fonti

rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” – FER X (di seguito: lettera del 19 aprile 2024).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 199/21 nel definire gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva 2018/2001 e del PNRR, e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 53/21, dispone che si operi riordinando e potenziando i sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal PNRR;
- per le finalità di cui al precedente punto, il decreto legislativo 199/21 dà mandato al Ministro della Transizione Ecologica (oggi Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) affinché con uno o più decreti, sentite l’Autorità e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 281/97 (di seguito: Conferenza unificata), siano definite le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW e per gli impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW (articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21);
- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso all’Autorità, con la lettera del 19 aprile 2024, lo schema di decreto ministeriale recante “Meccanismo di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” - FER X (di seguito: schema di decreto ministeriale FER X) al fine dell’espressione, da parte dell’Autorità, del parere previsto dal decreto legislativo 199/21;
- lo schema di decreto ministeriale FER X ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato (impianti solari fotovoltaici, impianti eolici, impianti idroelettrici, impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione), attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico;
- lo schema di decreto ministeriale FER X riproduce in parte la struttura dei precedenti decreti interministeriali di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introducendo alcune novità. In particolare, lo schema di decreto ministeriale FER X:
 - definisce i requisiti dimensionali e costruttivi per gli impianti di produzione che possono accedere agli incentivi, i contingenti totali disponibili per l’intero

periodo 2024-2028 differenziati per tecnologia (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, gas residuati dai processi di depurazione), la durata del periodo di incentivazione (20 anni) e le modalità per un'uscita anticipata dal meccanismo di supporto;

- prevede che l'accesso ai meccanismi di supporto:
 - a) nel caso degli impianti di produzione di potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW, sia diretto (in questo caso, i prezzi di aggiudicazione sono pari ai prezzi di esercizio indicati nell'Allegato 1 al medesimo schema di decreto);
 - b) nel caso degli impianti di produzione di potenza nominale superiore a 1 MW, avvenga a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive al ribasso bandite dal GSE con un prezzo di esercizio superiore da utilizzare come base d'asta nell'ambito delle procedure competitive e un prezzo di esercizio inferiore da utilizzare come *floor*;
- prevede che i prezzi di esercizio posti a base d'asta e i prezzi di aggiudicazione siano aggiornati per tener conto dell'inflazione;
- prevede che il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva sia definito sulla base della curva di domanda di cui all'Allegato 2 allo schema di decreto, costruita dal GSE in attuazione della metodologia che verrà definita dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive;
- prevede che, nel caso delle procedure concorsuali ai soli fini della selezione delle offerte, al prezzo offerto siano applicati appositi coefficienti, per ciascuna zona di mercato, che verranno definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con l'obiettivo di fornire adeguati segnali locazionali coerenti con gli sviluppi attesi della rete elettrica;
- prevede altresì che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella definizione degli elementi richiamati ai due precedenti alinea tenga conto delle valutazioni previste dall'articolo 5 del medesimo schema di decreto (sono valutazioni attinenti all'evoluzione attesa della domanda e della produzione da fonti rinnovabili, dello stato delle autorizzazioni degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, dello sviluppo della rete elettrica, etc.);
- definisce specifici criteri per la partecipazione alle procedure competitive, per la selezione dei progetti e l'ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive, nonché tempi massimi per l'entrata in esercizio degli interventi risultati in posizione utile nelle relative graduatorie, prevedendo che:
 - a) tali tempi massimi siano da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto di produzione e delle opere connesse derivanti da cause di forza maggiore;
 - b) il mancato rispetto di tali tempi massimi comporti l'applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione nel limite massimo di quindici mesi oltre i quali è dichiarata la decadenza dell'intervento dalla graduatoria ed escussa la cauzione definitiva (qualora l'impianto di produzione sia successivamente riammesso a meccanismi di supporto, a tale impianto di

- produzione si applicherà una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione);
- prevede che, ferme restando le determinazioni dell’Autorità in materia di dispacciamento, gli impianti di produzione di potenza nominale superiore a 1 MW abbiano l’obbligo di partecipazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento (di seguito: MSD) e, in particolare, di presentare offerte nel Mercato del Bilanciamento (di seguito: MB), mentre gli impianti di produzione di potenza nominale fino a 1 MW possano partecipare facoltativamente al MSD;
 - prevede che il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, regoli con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:
 - a) per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provveda direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica erogando, per la produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. I produttori potranno richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla successiva lettera b);
 - b) per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resti nella disponibilità del produttore che provvederà autonomamente alla valorizzazione nel mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP) della zona di mercato in cui è localizzato l’impianto di produzione contrattualizzato e:
 - i. qualora tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla medesima differenza per la produzione netta immessa in rete;
 - ii. qualora tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al produttore un corrispettivo pari alla medesima differenza per la produzione netta immessa in rete;
 - prevede, in deroga alle disposizioni di cui al precedente alinea, che il GSE, per gli impianti di produzione che partecipano al MSD (impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, per i quali è previsto l’obbligo di partecipare al MSD, e impianti di potenza nominale non superiore a 1 MW che partecipano volontariamente al MSD), calcoli l’ammontare dei pagamenti:
 - a) sulla base dell’energia elettrica producibile nei casi di:
 - i. taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori di rete al di fuori dei mercati di cui al successivo punto ii. al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai medesimi gestori di rete;
 - ii. taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) nel MB e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l’accettazione di offerte a scendere (che tali impianti di produzione sono obbligati a presentare a prezzo non inferiore a zero nei periodi rilevanti comunicati con adeguato anticipo da Terna). In tali casi l’ammontare dei pagamenti include, oltre al

- prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine nei limiti di quanto non già coperto dai corrispettivi riconosciuti per la selezione di dette offerte a scendere;
- b) sulla base del minimo tra l'energia elettrica producibile e la somma del programma in entrata nel MB e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire nel MB, nel caso di prezzi zonali nulli o negativi nel MGP;
- prevede che per gli impianti non soggetti all'obbligo di partecipazione a MSD (sono gli impianti di potenza nominale non superiore a 1 MW) e che non partecipano volontariamente allo stesso mercato, si applichino esclusivamente le disposizioni di cui alla lettera a), punto i., del precedente alinea; e che, qualora i suddetti impianti abbiano una potenza compresa tra 200 kW e 1 MW, l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione sia sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino nel MGP prezzi pari a zero o negativi;
 - lo schema di decreto ministeriale FER X prevede, inoltre, che:
 - entro trenta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica siano approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto (di seguito: Regole Operative FER X) e che le Regole Operative FER X disciplinino, tra l'altro, le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'acquisizione dei dati di misura dell'energia elettrica, in attuazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 199/21;
 - entro centottanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica individui un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura introdotta con il medesimo decreto ministeriale FER X;
 - lo schema di decreto ministeriale FER X prevede, infine, che l'Autorità definisca:
 - entro sessanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare agli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al medesimo schema di decreto, ai fini dei pagamenti dei prezzi di aggiudicazione nei casi in cui la remunerazione sia riferita all'energia elettrica producibile, con particolare riferimento a:
 - a) le modalità di determinazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto di produzione;
 - b) le modalità di abilitazione e partecipazione degli impianti di produzione al MB e/o alle piattaforme europee di bilanciamento, nonché i criteri per l'attuazione e la verifica dell'assolvimento degli obblighi di offerta;
 - le modalità con le quali trovino copertura, nelle componenti tariffarie dell'energia elettrica, i costi correlati allo svolgimento delle attività svolte dal soggetto funzionalmente indipendente a cui verrà affidata la valutazione della misura introdotta con il medesimo schema di decreto;
 - le modalità con le quali trovino copertura nelle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione previsti dallo schema di decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

CONSIDERATO CHE:

- lo schema di decreto ministeriale FER X tiene conto di varie indicazioni in materia di disegno degli strumenti di incentivazione che l’Autorità aveva espresso con i pareri agli schemi di decreto interministeriale FER 1 e di decreto interministeriale FER 2 e con le memorie 391/2021/I/com e 406/2021/I/com, con particolare riferimento:
 - all’utilizzo degli strumenti delle tariffe fisse omnnicomprensive e dei contratti per differenze a due vie;
 - alla definizione dei contingententi incentivabili per le diverse fonti rinnovabili e alla differenziazione tra aree geografiche, anche tenendo conto dell’esito dell’individuazione delle superfici e delle aree idonee per l’installazione degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della disciplina prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo 199/21;
 - al possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione ai fini della presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure competitive;
 - all’esigenza di evitare incentivi specifici nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili direttamente collegati a sistemi di accumulo (al riguardo, lo schema di decreto ministeriale FER X prevede che la presenza di sistemi di accumulo a servizio dell’impianto di produzione che garantiscano almeno una modulazione giornaliera dell’energia elettrica, secondo criteri definiti nelle Regole Operative FER X, sia uno dei criteri di priorità nel caso in cui le istanze di partecipazione alle procedure competitive, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per ciascuna procedura competitiva);
 - all’introduzione di algoritmi di selezione delle offerte che valorizzino, mediante l’utilizzo di appositi coefficienti, le esternalità positive o negative (in termini di sviluppo di rete e profilo di produzione atteso) associate alla localizzazione degli impianti di produzione nelle diverse zone di mercato;
- lo schema di decreto ministeriale FER X, nel ridisegnare lo strumento dei contratti alle differenze a due vie, introduce diverse novità funzionali a innovare i precedenti meccanismi di supporto, rendendoli più sostenibili in un contesto oggetto di rapido cambiamento in termini di diffusione delle fonti rinnovabili non programmabili: ad esempio, l’introduzione di coefficienti differenziati territorialmente da applicare al prezzo offerto consente di tenere conto, nella selezione, dei differenti costi dello sviluppo delle reti e di ottimizzare i costi sistemici complessivi; il pagamento del prezzo di aggiudicazione sulla base della producibilità (anziché dell’effettiva immissione) nei casi di impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti o in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul MB e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento consente di integrare maggiormente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle logiche di mercato e, al contempo, di ridurre il rischio volume sostenuto dai medesimi impianti; inoltre, vi sono anche disposizioni funzionali a disincentivare l’offerta della capacità

contrattualizzata nelle ore in cui i prezzi del MGP sono nulli o negativi (nelle quali il giorno prima si stima un eccesso di produzione) facendo in modo al tempo stesso che siano presentate offerte a salire sul MB a prezzo nullo affinché esse possano essere accettate qualora nel tempo reale non trovi riscontro l'eccesso di produzione atteso il giorno prima.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere alla luce di quanto evidenziato nei precedenti considerati, un generale apprezzamento per lo schema di decreto ministeriale FER X;
- prevedere che:
 - ai fini della determinazione dei tempi massimi per la realizzazione degli impianti di produzione e delle opere connesse di cui all'articolo 8 dello schema di decreto ministeriale FER X, siano declinate le cause di forza maggiore e siano espressamente esclusi i ritardi non imputabili al soggetto richiedente (in particolare i ritardi nella connessione alla rete dell'impianto di produzione imputabili al gestore di rete);
 - sia definita esplicitamente la “data di entrata in esercizio attesa dell'impianto di produzione” in quanto rilevante ai fini dell'aggiornamento del prezzo di aggiudicazione per tener conto dell'inflazione;
 - l'articolo 11, comma 2, lettera l), dello schema di decreto ministeriale FER X sia modificato prevedendo che il GSE, nelle more dell'attuazione da parte dell'Autorità di quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 199/21, definisca specifiche tempistiche e modalità per l'acquisizione dei dati di misura dell'energia elettrica dai gestori di rete;
- sottoporre alla valutazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la possibilità di prevedere, al fine di rendere maggiormente competitiva la partecipazione alle procedure competitive, che:
 - nelle more della piena implementazione del Portale digitale di Terna previsto dall'articolo 9, commi da 1 a 4, del decreto-legge 181/23 e della Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 199/21, i produttori che intendano partecipare a una determinata procedura competitiva debbano preventivamente inviare una manifestazione di interesse al GSE, secondo tempistiche definite dal medesimo GSE, indicando le informazioni che il GSE riterrà utile acquisire al fine di definire correttamente la curva di domanda di cui all'Allegato 2 allo schema di decreto ministeriale FER X;
 - per ciascun impianto di produzione, si possano presentare manifestazioni di interesse per un limitato numero di procedure competitive (massimo 2 o 3) nel corso del periodo 2024-2028, così da limitare i comportamenti strategici dei partecipanti;
 - nel caso di procedure competitive, con quantitativi offerti inferiori rispetto al contingente minimo da approvvigionare, il GSE scarti comunque, per una quota pari a una capacità minima calcolata in termini di numero di offerte o di

percentuale rispetto al contingente minimo previsto dall'asta, le offerte che in applicazione di quanto previsto all'articolo 6 dello schema di decreto ministeriale FER X si posizionano nelle ultime posizioni utili

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21, il parere in merito allo schema di decreto ministeriale recante “Meccanismo di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” – FER X, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con la lettera del 19 aprile 2024, nei termini descritti in motivazione;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
3. di pubblicare il presente parere nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

4 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini